

DECRETO 22 Ottobre 2003

Procedura di liquidazione delle domande relative ai progetti di ammodernamento di pescherecci, presentate ai sensi del decreto 15 marzo 2002.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
delegato alla pesca e all'acquacoltura

- Visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
- Visto il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999, così come modificato dal regolamento (CE) n. 2369/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, recante modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;
- Visto il decreto ministeriale 15 marzo 2002, e successive modifiche, recante modalità di attuazione delle misure di «costruzioni di nuove navi» e di «ammodernamento di navi esistenti»;
- Visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;
- Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca;
- Visto che occorre procedere alla liquidazione del contributo dei progetti di ammodernamento di pescherecci delle domande presentate con il decreto ministeriale 15 marzo 2002;
- Tenuto conto dell'esperienza maturata sotto la vigenza del decreto ministeriale da ultimo citato e delle osservazioni fatte pervenire dalle associazioni professionali, la scrivente amministrazione ritiene opportuno emanare il seguente decreto al fine di semplificare, ove possibile, le modalità di liquidazione del contributo dei progetti di ammodernamento;
- Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2002, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora;

Decreta:

Art. 1.

La procedura di liquidazione delle domande relative ai progetti di ammodernamento di pescherecci presentate ai sensi del decreto ministeriale 15 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002, si attua nel seguente modo:

Lavori e varianti al progetto ammesso.

I lavori di ammodernamento sui pescherecci oggetto del contributo, devono essere ultimati nel termine di nove mesi decorrenti dalla data di notifica del decreto di concessione.

Tale termine può essere prorogato dall'Amministrazione al massimo di un periodo di sei mesi, per cause di forza maggiore e su richiesta motivata dall'impresa beneficiaria.

E' consentita la realizzazione in corso d'opera, fermo restando il progetto presentato, di adattamenti tecnici consistenti nella sostituzione di impianti, macchinari, attrezzature previsti nel progetto con altri funzionalmente equivalenti.

Le varianti progettuali che comportano la realizzazione di interventi e l'acquisto di forniture non previste nell'iniziativa approvata, ovvero, la soppressione di alcuni interventi, sono approvate dal Ministero a condizione che l'iniziativa realizzata risulti coerente con gli obiettivi del progetto approvato, mantenga i requisiti di ammissibilità e un punteggio di merito che consente la permanenza dell'iniziativa stessa nella graduatoria di quelle ammesse.

La maggiore spesa sostenuta non comporta aumento del contributo rispetto a quello già assentito in sede di ammissione del progetto originario.

La minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa, comporta la relativa diminuzione del contributo.

Art. 2.

Modalità di erogazione dei contributi

L'iniziativa si può ritenere conclusa quando il livello di realizzazione è pari almeno al 70% della spesa ammessa.

Il contributo è liquidato in un'unica soluzione, allo stato finale dei lavori. Deroga, al riguardo, viene concessa a chi intende chiedere un anticipo pari al 50% del contributo concesso, previa presentazione di una polizza fidejussoria ovvero di una fideiussione bancaria, prestata da banche, imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare le assicurazioni del «ramo cauzioni» di cui alle lettere b) e c) della legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia dell'importo anticipato adottando l'allegato modello E.

La richiesta della totalità del contributo dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- 1) domanda di liquidazione;
- 2) modelli A, B, C e D;
- 3) estratto dei registri navi minori e galleggianti;
- 4) certificato RINA da cui risulti:

il numero del progetto di ammodernamento;

la descrizione particolareggiata dei lavori di ammodernamento realizzati e delle attrezzature acquistate in modo

- che possa essere constatata la piena corrispondenza tra essi e le relative fatture;
- 5) fatture originali debitamente quietanzate o fotocopia delle stesse con allegata dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la conformità delle stesse con gli originali. Per quanto attiene ai pagamenti in contanti, in riferimento al testo del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito in legge 5 luglio 1991, n. 197, è vietato l'uso del contante superiore ad Euro 10.329,14.
- 6) certificato della camera di commercio o del tribunale ove si evince lo stato non fallimentare od altro.

Art. 3.

Il Ministero dispone ispezioni sulle iniziative ammesse a finanziamento al fine di verificare lo stato di attuazione dei progetti, le spese sostenute, il rispetto degli obblighi connessi al finanziamento nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dalle imprese richiedenti.

Il presente decreto abroga e sostituisce le procedure di liquidazione per le istanze di ammodernamento di pescherecci esistenti presentate ai sensi del decreto ministeriale 15 marzo 2002, e successive modifiche.

Il presente provvedimento sarà sottoposto alla registrazione degli organi di controllo.

Roma, 22 ottobre 2003

Il Sottosegretario di Stato Scarpa Bonazza Buora

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2003

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 225

MODELLO «C» DICHIARAZIONE

(Ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

I... sottoscritt... nat... a il nella sua qualità di titolar... (oppure legale rappresentante) delcod. fisc. p. IVA beneficiar... del contributo concesso ai sensi del reg. (CE) 2792/99 e successive modificazioni, con decreto ministeriale n. del per la realizzazione del progetto n. relativo all'imbarcazione N.UEMatr. con specifico riferimento alla domanda di liquidazione e ai documenti presentati al Ministero delle politiche agricole e forestali in data, al fine di ottenere il pagamento della totalità del suddetto contributo concesso, consapevole delle responsabilità anche penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, Dichiaro:

che il progetto per il quale è stato concesso il contributo nazionale e comunitario è conforme a quello approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali; in sostituzione di tale dichiarazione potrà essere prodotta e richiesta analogo dichiarazione RINA, o di altro organismo di classifica riconosciuto a livello europeo ai sensi della direttiva 94/57/CE, modificata dalla direttiva 97/58/CE;

che i lavori per la realizzazione del progetto sono iniziati in data e sono completati in data

che le spese presentate e documentate concernono il progetto approvato, che a fronte di tali spese non sono stati praticati dai fornitori sconti o abbuoni in qualsiasi forma, all'infuori di quelli eventualmente indicati nei documenti di spesa presentati, e che a fronte di questi ultimi non sono state emesse dai fornitori note di accredito in favore dell'impresa beneficiaria;

che le attrezzature ed i macchinari acquistati sono tutti nuovi di fabbrica;

che le fatture di spesa sono state saldate come indicato nel modello «A»;

di aver proceduto alla realizzazione del progetto nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie vigenti in materia;

di non aver richiesto e di non aver ottenuto, per la realizzazione del progetto sopra indicato, altri contributi a fondo perduto e/o finanziamenti a tasso agevolato a carico di altre amministrazioni pubbliche, enti, CE, istituti di credito, ecc. (in caso affermativo, indicare i dati significativi delle domande e degli eventuali provvedimenti di concessione);

che la banca presso la quale deve essere effettuato il versamento del contributo è la seguente: (indirizzo esatto completo di c.a.p.);

numero del conto corrente; codice ABI; codice CAB.

Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati riportati nella domanda nonché nei documenti ad essa allegati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Data

Timbro e firma

MODELLO «D» REG. (CE) 2792/99

Progetto n.

Nome del peschereccio

N.U. matr.

Il sopraindicato peschereccio che ha beneficiato di un contributo finanziario della Comunità a norma del presente regolamento non può essere:

venduto fuori della Comunità europea;

destinato ai fini diversi dalla pesca, per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di fine lavori, ossia il

Data

Timbro e firma

MODELLO «E» FIDEIUSSIONE

Premesso che:

il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999, definisce le modalità e le condizioni delle azioni strutturali del settore della pesca;

il predetto regolamento prevede, tra l'altro, l'adozione di misure per il rinnovo e l'ammodernamento della flotta da pesca;

il decreto ministeriale reca disposizioni d'attuazione delle misure di «ammodernamento delle navi esistenti»;

con decreto direttoriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. del il progetto n. d'ammodernamento della nave iscritta al n.

de (specificare se trattasi del registro delle matricole navi maggiori ovvero dei registri navi minori e galleggianti) dell'ufficio marittimo di, è stato inserito nella graduatoria delle istanze ammesse a finanziamento per un contributo complessivo di

l'art. 2 del decreto ministeriale relativo alle liquidazioni della misura di «ammodernamento delle navi esistenti» sopracitato, prevede la possibilità di erogare un'anticipazione del contributo, nel limite massimo del 50% del contributo concesso;

per ottenere l'erogazione dell'anticipo la ditta beneficiaria del finanziamento deve presentare una garanzia di importo pari all'anticipazione richiesta oltre agli interessi, così come previsto dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, per la quale, in tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico questa può essere costituita in uno dei seguenti modi:

a) fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni;

b) polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;

che la polizza è intesa a garantire che il beneficiario rispetti tutti gli obblighi e le prescrizioni stabilite dal richiamato regolamento comunitario e dal decreto ministeriale d'attuazione della misura di «ammodernamento delle navi esistenti»;

Tutto ciò premesso la sottoscritta banca/assicurazione con sede legale in

iscritta nel registro delle imprese di al n., che nel seguito del presente atto verrà indicata per brevità a mezzo dei sottoscritti signori:

..... nato a il;

..... nato a il;

nella loro rispettiva qualità di e di, dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fideiussore nell'interesse del/della cod. fiscale, ditta beneficiaria del contributo di ammodernamento di nave esistente, e a favore del Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, appresso indicato per brevità Ministero, fino alla concorrenza di Euro (diconsi euro), oltre a quanto più avanti specificato.

La sottoscritta assicurazione è autorizzata ad esercitare le assicurazioni del ramo cauzioni ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale n. del (periodo da cancellare se la polizza è prestata da una banca).

La sottoscritta, rappresentata come sopra:

1) si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare, con le procedure di cui al successivo punto 3), al Ministero l'importo garantito con il presente atto, qualora la ditta beneficiaria del contributo non abbia provveduto a restituire l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito a restituire, comunicato per conoscenza al garante, formulato dal Ministero medesimo a fronte dell'esito sfavorevole dell'istruttoria tecnico- amministrativa o del mancato rispetto degli obblighi e vincoli connessi alla realizzazione del progetto finanziato. L'ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso di riferimento maggiorato di cinque punti percentuali;

2) si impegna ad effettuare il rimborso delle somme anticipate, oltre agli interessi di cui al precedente punto 1), a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte del Ministero, cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna prova contraria o eccezione da parte della banca/assicurazione stessa, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal beneficiario del contributo o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che

il beneficiario nel frattempo sia dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione;

3) accetta di restituire le somme richieste dal Ministero a mezzo versamento sui numeri di conto corrente, aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato ed intestati al «Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie - Finanziamenti nazionali e Finanziamenti comunitari»;

4) precisa che la presente garanzia fideiussoria ha durata fino alla data del, e si intenderà tacitamente rinnovata alla sua scadenza fino al momento in cui il Ministero con apposita notifica alla banca/assicurazione darà comunicazione allo svincolo dalla garanzia prestata. Il mancato pagamento dei premi di proroga da parte del contraente non potrà essere opposto all'ente garantito;

5) rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il beneficiario e rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile;

6) rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli articoli n. 1242 e 1247 del codice civile per quanto riguarda crediti liquidi, certi ed esigibili, che il contraente abbia maturato nei confronti del Ministero;

7) in caso di controversie tra la banca/assicurazione e il Ministero delle politiche agricole e forestali è competente il foro giudicante del luogo ove ha sede il Ministero stesso.

..... lì

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente le condizioni relative alla rinuncia a proporre eccezioni, ivi compresa quella di cui agli articoli 1242, 1247, 1944 e 1957 del codice civile, nonchè quella relativa alla deroga della competenza del foro giudicante, di cui ai precedenti punti 5), 6) e 7).

..... lì